



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 156 del 11/11/2013 -**  
**Determinazione nr. 2691 del 11/11/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società TERMOVENETA S.r.l. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su fosso “Orecchi” di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’insediamento sito in comune di Caneva, via Sacile n. 45.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- La Società TERMOVENETA S.r.l. con sede legale in Cordignano (TV) via Maestra d’Italia n.53, con nota assunta prot. n. 82273 del 14.11.12 ha presentato l’istanza a nome del Legale Rappresentante pro-tempore per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su fosso “Orecchi” di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’insediamento sito in comune di Caneva, via Sacile n. 45 di cui alla Det. Dir. n. 2697 del 19.11.09;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni assunte al protocollo n. 39075 del 03.05.13;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico in data 08.11.12:

- dichiarazione delle condizioni di deroga per scarico su suolo e coordinate WGS 84 del punto per effettuare i prelievi di controllo e del punto di scarico, con allegato estratto piano generale delle fognature di Caneva e estratto CTR con evidenziato il più vicino corso d’acqua (fiume Livenza);

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2697, del 19.11.09:

sottoscritti dal titolare:

- dichiarazione società di data 11.11.09, assunta al prot. n. 65673 del 12.11.09;

sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- Fascicolo "Relazione tecnico illustrativa relazione sullo schema fognario", datato 13.10.09, contenente tra l'altro scheda di rilevamento scarico e note tecniche;
- Tav. 1.1v - planimetria di progetto datata settembre 2009;
- Tav. 1.2v - schema reti di sgrondo acque meteoriche e reflue datata settembre 2009;
- Specifiche tecniche ditta produttrice impianti trattamento acque pervenute con nota assunta al prot. n. 63782 del 04.11.09, con dichiarazione d'idoneità;
- Tav. I 1 - Estratto CTR in scala 1:5.000, datata novembre 2008;

- Tavola 1.0 - Rilievo piano altimetrico, stato di fatto, sezione, datata 20.12.07;
- Tavola 1.3 - Sezioni e prospetti particolari in scala 1:100, datata 20.12.07;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 08.11.12;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che  
trattasi di impianto di distribuzione di carburanti e vendita al minuto di lubrificanti confezionati;  
le acque che generano lo scarico sono costituite dalle acque meteoriche di dilavamento piazzali dove avviene, tra l'altro, carico serbatoi e rifornimento di autoveicoli posto sotto pensilina;  
le acque di cui sopra vengono intercettate da canalette dotate di griglia e inviate al sistema di trattamento in continuo (con predisposizione per un eventuale trattamento delle sole acque di prima pioggia), costituito da dissabbiatore e disoleatore, quest'ultimo munito di filtro a coalescenza e dimensionato per una portata nominale di 20 l/s;  
le acque in uscita dai sistemi di trattamento vengono inviate alla Fossa denominata "Orecchi", corpo idrico in asciutta per un periodo superiore a 120 giorni all'anno;  
lo scarico finale, localizzato come da tavola I 1 del novembre 2008, è accessibile per i controlli mediante pozzetto, identificato con la lettera C nella tavola 1.2v, datata settembre 2009;  
nell'impianto non viene effettuata alcuna attività di lavaggio autoveicoli;  
la fognatura comunale dista 1000 m dall'area dell'impianto, la Società ha comunicato la *"impossibilità a scaricare nel corso d'acqua superficiale (Livenza) in quanto non direttamente confinante"* e distante 208 m dall'insediamento;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*;

DATO ATTO del seguente parere espresso dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dalla Provincia di Pordenone e dall'A.S.S. N. 6 "Friuli Occidentale", per quanto riguarda i limiti allo scarico e gli autocontrolli, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio del 11.11.09 *"deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione degli interventi di cui alle premesse, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali"*;

FATTO PRESENTE che il parere espresso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008, in occasione del succitato incontro tecnico-istruttorio congiunto del 11.11.09, come concordato nell'incontro del 05.04.13, mantiene la propria validità;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 37497 del 24.04.13, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Caneva;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 6435 del 13.11.12;

RISCONTRATO che le spese da sostenersi riguardano il costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia di pari importo;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

**D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D. Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società TERMOVENETA S.r.l., con sede legale in Cordignano (TV), via Maestra d'Italia n. 53, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su Fossa "Orecchi" di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in Caneva, via Sacile, n. 45, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti, che devono essere effettuati con modalità "in continuo", delle acque meteoriche di dilavamento, nonché le caditoie di raccolta, devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da attività.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D. Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D. Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 18.11.17. Un anno prima della scadenza ne deve

essere chiesto il rinnovo.

7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Caneva, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può

ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 11/11/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 11/11/2013 05:38:37

IMPRONTA: 6BBDCA00B3E2D167A8C136920CE8A3F0B36B4DCE58576FC03F49F1CD4B0796A6  
B36B4DCE58576FC03F49F1CD4B0796A6168036E95F440D8CF3B1C40CF99094C2  
168036E95F440D8CF3B1C40CF99094C27809B2909E30E59785F2908CEAB48791  
7809B2909E30E59785F2908CEAB48791CC2B3A8DA337C6B76C6A39D8D9520F51